

**Decreto legislativo
concernente i giorni festivi nel Cantone
(del 10 luglio 1934)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sulla proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1 Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali, i seguenti:

1. Capo d' anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. ¹⁾Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. il 1° agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

§. ...²⁾

Art. 2³⁾ Sono giorni festivi per il territorio del Cantone secondo l' art. 8, secondo capoverso, del Regolamento concernente i trasporti per ferrovia e per battello del 24 giugno 1949: Epifania, Lunedì di Pasqua, Assunzione e Ognissanti.

Art. 3 ...⁴⁾

Art. 4 Il presente decreto abroga e sostituisce quello del 12 novembre 1931 sulla stessa materia.

Art. 5 Il presente decreto legislativo è dichiarato di natura urgente ed entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Publicato nel BU **34**, 191.

Note:

- 1) Cifra introdotta dalla L 11.11.1968, in vigore dal 1°.1.1969 - BU 68, 255.
- 2) Paragrafo abrogato dalla L 11.11.1968, in vigore dal 1°.1.1969 - BU 68, 255.
- 3) Art. modificato dalla L 11.11.1968, in vigore dal 1°.1.1969 - BU 68, 255.
- 4) Art. abrogato dalla L 20.2.1940, in vigore dal 7.5.1940 - BU 40, 137.